

A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

R E G O L A M E N T O ELETTORALE ANNESSO ALLO STATUTO NAZIONALE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA DI BOLOGNA DEL 29 APRILE 2017

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le forme della rappresentanza sociale in Assemblea secondo l'istituto della delega statutariamente previsto, nonché regola l'elezione del Comitato Esecutivo Nazionale in sede di adunanza generale all'uopo appositamente convocata alla scadenza del quadriennio di gestione del relativo Comitato Esecutivo Nazionale o qualora, per qualsivoglia motivo, si debba procedere alla suddetta elezione anche prima della naturale scadenza quadriennale.

Articolo 2

- 1. Il Presidente Nazionale, o in caso di suo impedimento o assenza, Il Vice Presidente con funzioni vicarie all'uopo indicato e votato in apposita riunione del Comitato Esecutivo Nazionale, convoca, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato o, comunque, della data stabilita dallo stesso Comitato Esecutivo Nazionale, l'Assemblea Nazionale, con apposito Ordine del Giorno nel quale andranno indicati gli adempimenti per lo svolgimento democratico dell'adunanza, fissando data, ed ora della convocazione.
- 2. Nel caso di dimissioni di più consiglieri, il Presidente o il suo vicario o chiunque rimasto in carica, assumendo la carica di Presidente facente funzione, svolge le funzioni del Presidente e convoca entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria per l'integrazione dei Soci dimissionari e/o convoca direttamente le elezioni.
- 3. Potrà essere prevista la votazione attraverso mezzi elettronici e/o cartacei da svolgersi nei Circoli. I risultati saranno trasmessi alla Commissione Elettorale.

Articolo 3

- 1. Partecipano all'Assemblea Generale tutti i Soci a tal fine delegati dai Circoli esistenti e regolarmente costituiti ed approvati con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale almeno 3 mesi prima della data assembleare, nonché tutti coloro i quali nella qualità di Soci A.R.S., non rilasciando apposita "delega a rappresentare" intendono parteciparvi personalmente.
- 2. Sono ammessi alla riunione quanti in regola con le norme statutarie e di indirizzo dell'A.R.S. così come determinate in sede di Comitato Esecutivo Nazionale.
- 3. Ogni Socio personalmente presente potrà rappresentare per delega, nelle forme regolamentari stabilite, al massimo altri quattro Soci, esclusa in ogni caso la facoltà di sub-delega.
- 4. Il Presidente del Circolo ha la rappresentanza dei Soci iscritti al proprio Circolo non personalmente comparsi o come sopra non rappresentati per delega.

- Il Presidente del Circolo non può a sua volta essere rappresentato per delega se non nella veste di semplice Socio.
- 6. La rappresentanza dei Soci non presenti o non rappresentati per delega viene numericamente suddivisa tra i Referenti regionali ossia i responsabili di macro area, i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale presenti in Assemblea ed il Presidente Onorario dell'Associazione.

Articolo 4

- 1. Il delegato avrà diritto al conteggio di tanti voti quanti saranno i membri deleganti più il proprio, mentre coloro i quali vi partecipano a titolo personale avranno diritto al solo voto personale, salvo che non siano in possesso di delega rilasciata da altri membri impossibilitati alla partecipazione personale.
- 2. Tutte le deleghe devono essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità del delegante, sotto pena di nullità della delega stessa.
- 3. Le deleghe rilasciate al Referente di Circolo, vengono autenticate nella firma del delegante dallo stesso Referente di Circolo.

Articolo 5

1. Il voto esercitato in Assemblea, dovrà, ordinariamente, essere espresso in maniera segreta, salvo che il voto palese non venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei presenti direttamente o per delega.

Articolo 6

1. Nel caso di votazione palese è ammessa l'elezione con il metodo detto "per acclamazione".

Articolo 7

1. Alla votazione comunque avvenuta, deve seguire la ratifica per l'immediata esecutività di quanto precedentemente votato. Detta ratifica rende immediatamente applicabile quanto stabilito per votazione.

Articolo 8

- 1. All'atto dell'insediamento dell'Assemblea, si procederà alla nomina rispettivamente di:
 - a) dal Presidente dell'Assemblea;
 - b) dalla "Commissione Elettorale";
 - c) dal/la Segretario/a verbalizzante.

Articolo 9

1. Il Presidente dell'Assemblea presiederà la stessa operando affinché vengano garantite tutte le norme democratiche previste dallo Statuto e dal presente Regolamento e quelle comunque applicabili sulla base delle vigenti norme di legge.

Articolo 10

- 1. La Commissione Elettorale, composta da almeno tre elementi, esaminerà tutte le deleghe rilasciate ed attribuirà a ciascun delegato apposito cartellino indicante in modo chiaro e ben visibile, il totale dei voti rappresentati.
- 2. In caso di singolo Socio allo stesso verrà rilasciato un cartellino di colorazione diversa senza che sia indicato alcun numero. Lo stesso, quindi, avrà il solo valore nominale del voto espresso.
- 3. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, la Commissione Elettorale, rilascerà apposita scheda nel numero di una per ciascun voto rappresentato. In detta scheda, a pena di annullamento della stessa e invalidità del voto espresso, non dovranno essere apportate modifiche, abrasioni, segni diversi da quelli richiesti per la manifestazione del proprio voto.

- 4. La Commissione Elettorale avrà il compito di contare, ciascuno per proprio conto, quanti voti siano stati espressi in caso di votazione palese, facendo poi al proprio interno il riscontro numerico degli stessi.
- 5. L'indicazione del voto finale deve essere quindi univoca in relazione dei voti ottenuti per ciascuna mozione.
- 6. La stessa Commissione, in caso di elezioni a voto segreto, predispone, controlla e scrutina le schede votate dando poi al Presidente dell'Assemblea l'indicazione dei voti ottenuti per ciascuna mozione.

Articolo 12

- 1. Il/La Segretario/a verbalizzante riporta le fasi salienti dell'Assemblea ed indica nel verbale le modalità di ciascuna votazione indicando in maniera esatta i voti ottenuti da ciascuna mozione, nello stesso verbale inserirà un "sunto" di ciascun intervento eventualmente fatto da quanti presenti, le proposte fatte, le mozioni d'ordine eventualmente richieste e le votazioni relative alle stesse, provvedendo alla verbalizzazione chiara di quanto avvenuto nel corso dell'adunanza.
- 2. La verbalizzazione, in caso di registrazione dell'Assemblea, potrà essere effettuata anche in momento successivo. In ogni caso la verbalizzazione sarà ratificata dalla firma del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 13

- 1. La presentazione delle candidature alle cariche di membri del Comitato Esecutivo Nazionale devono essere presentate, sempre per iscritto, singolarmente o per "lista concordata".
- 2. Nel primo caso la votazione avverrà sul singolo candidato e risulteranno eletti quanti avranno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza numerica prevista statutariamente per i membri del Comitato Esecutivo Nazionale; nel caso di presentazione di "lista concordata" la stessa deve contenere tanti nomi quanti sono i membri del Comitato Esecutivo Nazionale previsti per Statuto.
- 3. E' ammessa la presentazione di più "liste concordate" e risulterà eletta quella che raggiungerà il maggior numero di voti.
- 4. Nel caso di parità di voti, si dovrà procedere a nuova votazione tra le liste che avranno ricevuto lo stesso numero di voti escludendo le eventuali altre presentate.

Articolo 14

1. Dalle liste concorrenti verranno depennati coloro i quali si trovassero nella condizione di esclusione dal diritto alla partecipazione perché non in regola con quanto indicato dallo Statuto e/o dal Regolamento di Attuazione.

Articolo 15

1. Raggiunto il quorum statutario, le elezioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti e delle liste eventualmente candidate.

Articolo 16

1. I risultati delle elezioni saranno proclamati, sulla base delle risultanze della Commissione Elettorale, direttamente dal Presidente dell'Assemblea che ratificherà le votazioni fatte.

Articolo 17

- Qualsiasi contestazione in materia elettorale sarà rivolta immediatamente alla Commissione Elettorale la quale, esaminato il ricorso, deciderà in modo definitivo ed inappellabile dandone comunicazione agli interessati ed alla Presidenza.
- 2. Nel caso di accoglimento del ricorso si darà seguito a nuove immediate elezioni.

Articolo 18

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgano le norme previste dallo Statuto e dal Codice Civile.